

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MARAN)

Roma, 11 ottobre 2017

Sul disegno di legge:

**(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno inserendo nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

rilevato che:

- la Convenzione in ratifica si aggiunge ai diversi strumenti internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo contro il traffico di esseri umani, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1997 contro la tratta degli esseri umani, e il Protocollo contro il traffico di organi, annesso alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina;

- i predetti strumenti internazionali si occupano dei soli casi in cui la persona è oggetto di misure coercitive o fraudolente finalizzate al prelievo degli organi, mentre non si occupano delle situazioni in cui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è considerato vittima del traffico di esseri umani;

- la Convenzione in ratifica prevede, quindi, che gli Stati parte introducano nei loro ordinamenti i reati di rimozione di organi senza il consenso libero, informato e specifico, nonché di rimozione da donatore che non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, tenendo conto che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. La Convenzione, inoltre, estende tali reati anche agli enti, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione;

considerato che il disegno di legge:

- all'articolo 3, prevede disposizioni volte a inserire nel codice penale le fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente, collocando i nuovi delitti tra quelli contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e

---

Al Presidente  
della Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>  
S E D E

tratta di persone (art. 601 c.p.), che già oggi sanzionano condotte volte a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. Si prevedono quattro nuovi delitti: prelievo di organi da persona vivente, traffico di organi prelevati da persona vivente, uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, a cui consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione;

- all'articolo 4 interviene a modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, in relazione ai predetti nuovi reati;

- all'articolo 5 dispone che il Governo apponga una riserva, nel depositare lo strumento di ratifica, volta a non recepire la lettera e) dell'articolo 10 della Convenzione, che prevede che gli Stati parte estendano la propria giurisdizione ai casi in cui il reato sia stato commesso al di fuori del proprio territorio da uno straniero ivi residente, in quanto le norme del nostro ordinamento giurisdizionale non contemplano il criterio della sola residenza per fatti avvenuti fuori dal territorio. Peraltro, la stessa Convenzione prevede specificamente che le Parti possano apporre la propria riserva alla predetta lettera e);

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e con la normativa in materia, rappresentata dalla direttiva 2010/53/UE relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, recepita con il decreto ministeriale 19 novembre 2015,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran